



Allegato alla deliberazione di Consiglio n.18 del 16/07/2020

**Regolamento per la designazione di n. 1 consigliere
camerale in rappresentanza dei liberi professionisti
ai sensi dell'art. 10 comma 6 della Legge 580/93
come modificata dal D.Lgs. 219/2016**

Approvato con deliberazione di Consiglio n.18 del 16/07/2020



Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di designazione di n. 1 consigliere Camerale in rappresentanza dei liberi professionisti ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificata dal D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 219.
2. In merito all'individuazione degli Ordini e Collegi professionali da interessare si fa rinvio, a titolo di mera ricognizione, all'elenco definito dal Ministero della Giustizia, contestualizzato nella circoscrizione territoriale del Molise.

Art. 2 - Avvio procedimento

1. Il Segretario Generale provvede a convocare in apposita riunione tutti i Presidenti degli Ordini e dei Collegi professionali, operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio, organizzati a livello provinciale o della circoscrizione territoriale di competenza (interprovinciale) individuati nel richiamato elenco.
2. La riunione dei Presidenti è coordinata dal Segretario Generale in qualità di responsabile del procedimento.

Art. 3 - Designazione del rappresentante delle professioni nel Consiglio della Camera di Commercio del Molise

1. Il diritto di voto spetta solo ai Presidenti degli Ordini e dei Collegi professionali; non è ammessa delega.
2. L'ordine/collegio professionale che opera a livello provinciale/interprovinciale deve essere strutturato in modo che possa essere individuato un Presidente provinciale/interprovinciale o figura equivalente quale titolare del diritto in questione (ai sensi di quanto disposto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0217427 del 16.11.2011 – punto 1.4).
3. La carica di Presidente provinciale (ovvero figura equivalente per funzioni/attribuzioni a livello provinciale) viene verificata tramite provvedimento di nomina e relativa scadenza.
4. Non è previsto un quorum costitutivo, quindi la riunione è valida con qualsiasi numero di presenti.
5. Nel corso della riunione vengono presentate le candidature e viene designato il nominativo che ottiene la maggioranza dei consensi dei presenti; in caso di parità di voti si procederà al ballottaggio tra i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
6. Le votazioni sono a scrutinio segreto.



7. Il Presidente della Camera di Commercio trasmette al Presidente della Giunta regionale il nominativo designato come rappresentante dei liberi professionisti entro trenta giorni dalla richiesta (D.M. n. 156/2011, articolo 10, comma 1).

Art. 4 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Camerale on line, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.